

LAVOROdi **MARCO TUSCANO****Lo studente in P.C.T.O. è da considerarsi come lavoratore**

Ai fini del Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro lo studente è assimilato al lavoratore e, quindi, deve essere garantita una serie di requisiti (formazione, sorveglianza sanitaria e dispositivi di protezione individuali).

L'art. 2 D.Lgs. 9.04.2008, n. 81 , cosiddetto Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, così recita: " ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per [â€] "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, [â€]. Al lavoratore così definito è equiparato: [â€] il soggetto beneficiario delle **iniziative di tirocini formativi e di orientamento** di cui all'art. 18 L. 24.06.1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di **alternanza tra studio e lavoro** o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione [â€] ".

In buona sostanza, se normalmente nel diritto del lavoro con il termine lavoratore si intende quella figura con la quale si è instaurato un rapporto di lavoro a prestazioni corrispettive, nelle disposizioni attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro vi è un **allargamento della platea delle figure coinvolte** , con il fine di garantire in maniera più estesa le conseguenti tutele. In altre parole, il Legislatore assegna volontariamente al termine " *lavoratore* " **una valenza ben più ampia di quanto faccia ordinariamente** , annettendo alla sua portata figure che, per altri scopi, difficilmente potrebbero essere considerate lavoratori *stricto sensu* .

Tra queste figure, quindi, vi è, senza dubbio alcuno, anche lo **studente che effettua un P.C.T.O.** (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento), che, in altri ambiti, non sarebbe invero da inquadrare come lavoratore: la prestazione formativo-lavorativa dei P.C.T.O. è infatti da ricondurre ad un **tirocinio curricolare** , ai sensi dell'art. 1, c. 720 L. 30.12.2021, n. 234, cd. legge di Bilancio 2022, così come chiarito dalla Guida operativa M.I.U.R. sull'Alternanza scuola-lavoro.

L'annessione dello studente in P.C.T.O. alla portata delle norme in ambito salute e sicurezza è peraltro confermata, a più riprese, dalle apposite Linee Guida (cfr. Linee Guida P.C.T.O., punto 6). Queste ultime, in particolare, specificano che **lo studente è lavoratore, ai fini della salute e sicurezza sul lavoro** , tanto durante l'uso di laboratori presso le istituzioni scolastiche, quanto durante la resa di prestazioni lavorative a scopo formativo e didattico presso i soggetti ospitanti.

Tutto ciò considerato, allo studente, in presenza delle precipe circostanze che ne sanciscono l'obbligo, **devono essere garantite** , nelle modalità indicate dalla apposita Convenzione: la **formazione alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** ; la **sorveglianza sanitaria** ; la **dotazione di dispositivi di protezione individuali** .Dirimente, quindi, a tal scopo diventa valutare il rischio a cui è sottoposta l'attività svolta dalla struttura ospitante e il rischio intrinseco delle attività effettivamente svolte dallo studente nel percorso. Tenendo conto, in ogni caso, che nella progettazione personalizzata del percorso, l'Istituzione scolastica dovrà prestare attenzione a non adibire lo studente a mansioni eccessivamente pericolose, anche sulla base delle informazioni fornite dal soggetto ospitante (cfr. Linee Guida P.C.T.O., punto 6).